



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 189 – 15 luglio 2026

INDICE:

- 1. Sezioni Unite.**
- 2. Sezioni Semplici:**
 - A. Diritto penale - parte generale.**
 - B. Diritto penale – parte speciale.**
 - C. Leggi speciali.**
 - D. Diritto processuale.**
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. Misure di prevenzione.**
 - G. Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

Questioni pendenti

[Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 22178 del 23 aprile 2026 \(dep. 16 giugno 2026\), Presidente Di Stefano, Estensore Tripiccone.](#)

Garanzie ex art. 103 c.p.p. per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori – Estensibilità nei casi in cui il legale sia sottoposto ad indagini preliminari.

La Sezione Sesta Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

«se le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all'atto di ricerca della prova».

Udienza: 24 settembre 2026

Relatore: Santalucia

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 20709 del 29 maggio 2026 \(dep. 5 giugno 2026\), Presidente De Marzo, Estensore Natalini.](#)

Impugnazioni - Specifico mandato per proporre gravame a carico del difensore di ufficio dell'imputato ex art. 581, comma 1-quater c.p.p. - Onere di deposito a pena d'inammissibilità – Applicabilità al ricorso per cassazione in cui si eccepisce la legittimità dell'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato.

La Sezione Prima Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

«Se, in tema di impugnazioni, l'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto - a pena di inammissibilità - a carico del difensore d'ufficio dell'imputato dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato».

Udienza: 29 ottobre 2026

Relatore: Cappello

Sez. V pen., ord. di rimessione n. 25758 del 5 giugno 2026 (dep. 10 luglio 2026), Presidente Romano, Relatore Tudino.

Reato - Tortura pubblica (art. 613-bis, comma 2, c.p.) - Qualificazione giuridica - Fattispecie autonoma o aggravante.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: *«se la fattispecie prevista dall'art. 613-bis, secondo comma, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale, a pena autonoma o indipendente, della fattispecie prevista dal primo comma della medesima disposizione».*

Sentenza non disponibile in quanto in fase di valutazione per oscuramento.

Questioni decise

Sez. un., sent. del 25 giugno 2026, Relatore Ranaldi.

Sanzioni - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Richiesta di applicazione della pena pecuniaria - Prognosi negativa del giudice in ordine all'adempimento da parte dell'imputato - Possibilità di rigetto della richiesta.

Le Sezioni unite al quesito di diritto: *«Se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato»*, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, hanno fornito risposta «negativa».

Sez. un., sent. del 9 luglio 2026, Relatore Morosini.

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello - Vizi afferenti alla determinazione della pena non determinanti l'illiceità della stessa. - Indeducibilità.

Le Sezioni unite penali, al quesito di diritto: *«Se, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con il ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l'illegalità della stessa»*, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione, hanno fornito risposta «negativa».

La nota dell'Ufficio Spoglio della Sezione quinta penale della Cassazione, del 13 aprile 2026, con cui è stata sottoposta alla valutazione del Primo Presidente l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite il sopra indicato quesito di diritto è già stata pubblicata nella Newsletter n. 188.

Sentenze

[Sez. un., sent. n. 21077 dell'11 dicembre 2025 \(dep. 8 giugno 2026\), Presidente Andreazza, Relatore Silvestri.](#)

Misure di prevenzione - Impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva impugnata innanzi al giudice amministrativo - Richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario - Cognizione del giudice della prevenzione - Accertamento della insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa - Possibilità - Conseguente rigetto della richiesta - Legittimità.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

È stato così composto il contrasto ermeneutico insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti ai poteri di cognizione del giudice ordinario in sede di esame dell'istanza di accesso al controllo giudiziario volontario formulata dall'impresa interdetta. Segnatamente, gli indirizzi confliggenti sono stati espressi dalla I e dalla VI Sezione della Cassazione.

Alla stregua delle pronunce della Sesta Sezione, invero, fautrice dell'orientamento riduzionista, in sede di valutazione dell'istanza dell'impresa di accesso al controllo giudiziario volontario, il giudice ordinario non può rimettere in discussione la sussistenza, già accertata dal Prefetto, di un condizionamento criminale dell'ente, ravvisando nel provvedimento amministrativo un “*substrato intangibile*” della decisione del Tribunale. Ne discende che il giudicante è tenuto ad effettuare una prognosi di c.d. bonificabilità dell'ente, accogliendo l'istanza ogni qual volta ravvisi che la misura possa raggiungere lo scopo terapeutico per cui è finalizzata, riconducendo l'ente al contesto economico sano. Di qui l'esigenza di apprezzare l'intensità della relazione - già acclarata dall'interdittiva - che inerisce tra l'impresa ed i soggetti pericolosi, negando la misura allorquando sia stabile e di significativa gravità. E, dunque, non emendabile attraverso la procedura di *compliance cooperative* di cui al comma 6 dell'art. 34-*bis*. Per converso, favorendone l'istituto, a tutela della continuità d'impresa, nei restanti altri casi: anche

laddove risulti minimo, se non ai limiti dell'insussistenza, l'infiltrazione mafiosa, superando gli effetti incapacitanti dell'interdittiva che l'ammissione al controllo facoltizza a sospendere (cfr. Cass., Sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168, in *C.E.D. Cass.* n. 281834; Sez. VI, 9 giugno 2021, n. 27704, *ivi*, n. 281822; Sez. VI, 24 maggio 2023, n. 22395, in *dejure.it*, in cui si è affermato che la quale aveva evidenziato che «l'impresa assoggettata alla interdittiva, sia che rivendichi la mera occasionalità dell'agevolazione, sia che sostenga, replicando le difese svolte in sede amministrativa, di essere integralmente estranea alla stessa, una volta esclusa la stabilità della relativa infiltrazione, merita comunque di avvalersi della misura e degli effetti neutralizzanti della decisione amministrativa che essa garantisce, nelle more della definizione del giudizio amministrativo. Ragionando diversamente, il giudice della prevenzione, a fronte di una comprovata indifferenza del relativo ciclo produttivo e imprenditoriale rispetto alle ingerenze della criminalità, dovrebbe negare all'ente richiedente di avvalersi della situazione privilegiata dal legislatore; e ciò a fronte di una prospettiva di bonifica aziendale all'evidenza favorite dalla situazione riscontrata, risultando la situazione paventata dal provvedimento prefettizio comunque cautelata dagli strumenti di controllo conseguenti alla misura»; nonché Sez. VI, 26 novembre 2024, n. 42983, in *C.E.D. Cass.* n. 287866).

L'opposto indirizzo c.d. autonomista, propugnato dalla Prima Sezione della Cassazione riconosce al Tribunale della prevenzione pieni poteri di cognizione, potendo addivenire anche a conclusioni opposte rispetto a quelle assunte dall'autorità prefettizia e, conseguentemente, anche a precludere l'accesso all'istituto a fronte della riscontrata inesistenza di qualsiasi infiltrazione mafiosa. Si sostiene, in proposito che i presupposti del controllo giudiziario volontario, di cui al comma 6 dell'art. 34-*bis* siano gli stessi medesimi della versione “ordinaria” dell'istituto applicabile d'ufficio ai sensi del comma 1. E, pertanto, uguale deve intendersi l'iter motivazionale, volto ad escludere che l'ente sia nella disponibilità diretta o indiretta di soggetti pericolosi, ossia che sussistano gli elementi per procedere al sequestro e alla confisca di prevenzione, nonché ad individuare l'esistenza di una relazione agevolatrice di carattere occasionale tra l'impresa ed i predetti soggetti pericolosi e ad effettuare, infine, una prognosi positiva di bonificabilità dell'organizzazione. Nell'apprezzamento di tali fattori dovendosi tener conto delle allegazioni difensive, del tenore dell'informazione interdittiva prefettizia, sebbene non vincolante e suscettibile di essere valutato in assoluta autonomia. In altri termini non dovendo conformarsi a quanto risultante nell'emissione dell'interdittiva antimafia, e lo stesso valendo per la decisione del giudice ordinario nei confronti del Prefetto o del giudice amministrativo. Si riconosce, insomma, piena autonomia a queste due diverse “dimensioni” della prevenzione antimafia (cfr. Cass., Sez. I, 11 aprile 2023, n. 15156, in *Giur. it.*, 2023, p. 1647 ss, in cui si è affermato che «ad essere ostativa all'accoglimento della domanda di controllo 'volontario' è, da un lato, la constatazione (da parte del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell'impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione – al momento della domanda di ammissione – renda negativa la prognosi di 'riallineamento' dell'impresa a condizioni operative di legalità e competitività. Al contempo, è

ostativa all'ammissione la constatazione di 'assenza della relazione' (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna»; Sez. I, 10 novembre 2023, n. 45350, n.m.; Sez. I, 11 febbraio 2025, n. 5514, in C.E.D. Cass. n. 287620).

In altri termini, entrambi i sopra indicati orientamenti interpretativi convergono nel sostenere che, a fronte di un livello di condizionamento mafioso persistente o, in ogni caso, d'importante gravità, debba essere rigettare l'istanza della parte privata di accesso al controllo giudiziario, giacché optando per l'indirizzo riduzionista, la prognosi di bonificabilità deve ritenersi negativa, all'esito di un vaglio dei profili qualitativi e quantitativi della relazione tra l'ente ed i soggetti pericolosi e, aderendo alla tesi autonomista, viene meno il carattere occasionale dell'agevolazione. In entrambe le prospettazioni, vagliando i rapporti intercorrenti tra attività economica ed i soggetti pericolosi, l'analisi retrospettiva incide ineluttabilmente sulla prognosi di recuperabilità dell'impresa.

Il *discrimen* tra i due orientamenti deve cogliersi, allora, nel caso in cui l'impresa non presenti condizionamenti mafiosi: caldeggiando le pronunce della Sesta Sezione della Cassazione l'accoglimento dell'istanza dell'operatore economico, alla luce dell'esito positivo della prognosi di recuperabilità dello stesso, propugnando, invece, le sentenze della Prima Sezione un rigetto per carenza del requisito ordinario dell'agevolazione occasionale.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. IV, sentenza 3 marzo 2026 – 12 giugno 2026, n. 21697, Pres. Bellini – Rel. Cirese.

Causalità - obbligo giuridico di impedire l'evento - Amministratore di condominio - Posizione di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p. - Sussistenza - Contenuto - Ragioni.

In tema di responsabilità per colpa, l'amministratore di condominio, ex art. 40, co. 2 c.p., è titolare di una posizione di garanzia, in virtù della quale è gravato dall'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l'incolumità di terzi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la posizione di garanzia discende dal potere, attribuito all'amministratore dalle norme del codice civile, di compiere gli atti di manutenzione e di gestione della cosa comune e quelli di amministrazione straordinaria, anche in assenza di delibera assembleare, in caso urgenza).

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

Sez. IV, sentenza 3 marzo 2026 – 12 giugno 2026, n. 21697, Pres. Bellini – Rel. Cirese.

Causalità - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale - Posizione di garanzia insorgente in capo al garante di fatto per effetto del concreto esercizio di funzioni tipiche - Coesistenza - Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità per colpa, la posizione di garanzia sussistente a carico del garante di diritto in ragione di investitura formale può coesistere con quella che insorge in capo al garante di fatto, in conseguenza del concreto esercizio di funzioni tipiche, implicanti la presa in carico del bene protetto e la conseguente assunzione della gestione del rischio. (Fattispecie relativa a delitto di crollo colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la sussistenza di una posizione di garanzia a carico del direttore di fatto dei lavori, che aveva assunto tale ruolo mediante un comportamento concludente, accanto a quella del formale incaricato della direzione degli stessi).

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

Sez. IV, sentenza 17 aprile 2026 – 1° giugno 2026, n. 20007, Pres. Di Salvo – Rel. Mari.

Circostanza attenuante del cd. ravvedimento attivo - Donazione, da parte del soggetto imputato del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze - Configurabilità della circostanza - Condizioni.

Non integra l'attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 62, co. 1, n. 6), seconda parte, c.p., il comportamento dell'imputato sostanziatosi nella donazione di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze, posto che il riconoscimento della diminuzione postula un giudizio di reversibilità del danno concretamente recato alla parte lesa e una condotta attiva funzionale ad attenuare o ad elidere le conseguenze negative scaturite dall'immissione sul mercato della partita di stupefacente oggetto di contestazione.

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

[Sez. III sent. 31 marzo 2026 – 1° luglio 2026 n. 24152, Pres. Gentili, Rel. Corbo.](#)

Circostanze attenuanti generiche – Diniego - Concessione dei benefici – Rapporto.

Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena,

mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche.

Sez. V sent. 21 aprile 2026 – 15 luglio 2026 n. 26600, Pres. Pezzullo, Rel. Mele.

Estinzione del reato per intervenuto risarcimento – Spontaneità della condotta – Rilevanza dell'eventuale risarcimento operato dalla compagnia assicuratrice.

La causa estintiva del reato di cui all'art. 162-ter c.p., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate che siano espressione di un serio intento risarcitorio estrinsecatasi in atti concreti: detta causa di estinzione del reato. è applicabile anche nel caso in cui il danno sia integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, se sollecitata da quest'ultimo.

Sez. III sent. 28 maggio 2026 – 26 giugno 2026 n. 23727, Pres. Ramacci, Rel. Pazienza.

Non punibilità per tenuità del fatto – Abitualità – Irrilevanza dei reati estinti per esito positivo della prova.

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, c.p. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.

Sez. VI, sent. 17 giugno 2026 – 13 luglio 2026 n. 26214, Pres. Aprile, Rel. Amoroso.

Pene sostitutive – Art. 20 bis c.p. – Rigetto della richiesta – Precedenti penali – Recidiva – Obbligo di motivazione.

In caso di rigetto della richiesta di pene sostitutive devono spiegarsi le ragioni per cui l'esistenza di precedenti penali abbiano assunto valore tranciante, in difetto di elementi di fatto evincibili dalla loro natura circa la concreta incidenza sull'attuale propensione a delinquere dell'imputato e, quindi, della loro valutazione per un giudizio prognostico della inidoneità di una pena non carceraria rispetto alla potenzialità rieducativa e specialpreventiva.

Sez. VI, sent. 29 maggio 2026 – 2 luglio 2026 n. 24682, Pres. Ricciarelli, Rel. Giorgi.

Pene sostitutive – Art. 20 bis c.p. – Rigetto della richiesta – Obbligo di motivazione.

Il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della asserita immeritevolezza, conseguente alla sola sussistenza di precedenti condanne. Egli deve valutare, ai sensi degli artt. 58 e 59 L. 681/89 se, sulla base della pregnanza dimostrativa desunta dai dati fattuali emersi nel processo, il nuovo modello sanzionatorio, sostitutivo della pena detentiva, sia idoneo - o non

- ad assicurare la prevenzione del rischio che il condannato commetta ulteriori reati, svolgendo il relativo giudizio prognostico e dandone conto nel percorso argomentativo che giustifica la soluzione decisoria: una valutazione composita, dunque, e necessariamente ancorata al caso concreto e alla personalità dell'imputato. Il vaglio dei precedenti penali del prevenuto può bensì condurre a un giudizio negativo, ma a condizione che esso sia oggetto di una specifica e puntuale motivazione che illustri le ragioni concrete per cui il parametro di riferimento abbia un valore determinante circa la inidoneità specialpreventiva della invocata sostituzione della pena detentiva, senza alcun automatismo tra la circostanza di essere pregiudicato e il diniego di accesso alle pene sostitutive.

[Sez. V sent. 28 aprile 2026 – 2 luglio 2026 n. 24844, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.](#)

Pene sostitutive – Diniego – Parametri di riferimento – Motivazione.

Anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione della pena detentiva, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 c.p., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva: in sostanza, il giudice può respingere la richiesta di applicazione di pene detentive brevi, anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

[Sez. III sent. 20 maggio 2026 – 30 giugno 2026 n. 23909, Pres. Liberati, Rel. Scarcella.](#)

Proscioglimento per tenuità del fatto – Reati in materia di prevenzione sul lavoro – Applicabilità della causa di non punibilità - Limiti.

In tema di contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. può essere applicata solo all'esito di una valutazione complessa e congiunta, ai sensi dell'art. 133 c.p., delle modalità della condotta e dell'esiguità del pericolo in concreto rispetto al bene giuridico tutelato, non potendo la tenuità essere desunta dalla sola assenza di ulteriori violazioni accertate in sede ispettiva o dalla cessazione dell'attività.

In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, a tal fine il giudice deve altresì considerare espressamente la condotta susseguente al reato, sicché l'omessa valutazione dell'inerzia del contravventore rispetto alle prescrizioni impartite e al pagamento della somma dovuta ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994 integra violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 131 bis c.p.

Sez. VI, sent. 16 giugno 2026 – 16 luglio 2026 n. 26695, Pres. Aprile, Rel. Giorgi.

Reato continuato – Art. 81 c.p. – Reato più grave di competenza del Tribunale – Reato di competenza del GdP – Applicazione.

In caso di continuazione o concorso formale tra reato più grave di competenza del giudice ordinario, punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena previsto per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena detentiva dovrà essere convertito, secondo i criteri di cui all'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene previste dall'art. 52 del predetto d.lgs. prescelta per il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art. 133 c.p.

Sez. VI, sent. 18 giugno 2026 – 9 luglio 2026 n. 25763, Pres. De Amicis, Rel. Giordano.

Reato permanente – Contestazione aperta – Protrarsi attività delittuosa - Onere dell'accusa.

In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta aperta o a consumazione in atto, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale.

Sez. VI, sent. 26 maggio 2026 – 10 luglio 2026 n. 26061, Pres. Di Stefano, Rel. Tondin.

Recidiva – Art. 99 c.p. – Giudizio di bilanciamento con riconoscimento attenuanti – Interesse ad impugnare - Sussistenza – Presupposti.

L'imputato conserva un interesse concreto e attuale all'impugnazione, anche quando la recidiva non abbia inciso sul trattamento sanzionatorio per effetto del giudizio di bilanciamento posto che ha diritto a vedersi riconosciuto responsabile di una condotta meno grave rispetto a quella contestata, poiché il giudizio di comparazione produce effetti esclusivamente sulla determinazione della pena, lasciando tuttavia immutata la valutazione di maggiore disvalore del fatto e della personalità dell'autore conseguente al riconoscimento della recidiva.

Sez. III sent. 8 luglio 2026 – 10 luglio 2026 n. 25825, Pres. Di Stasi, Rel. Corbetta.

Sospensione del processo con messa alla prova – Eliminazione delle conseguenze dannose del reato – Rilevanza.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 168 bis c.p., la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» è elemento indefettibile e non altrimenti surrogabile per la concessione della messa alla prova.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II, sentenza 28 aprile 2026 – 1° luglio 2026, n. 24186, Pres. Caputo, Rel. Nicastro.

Delitti contro il patrimonio mediante frode - Circonvenzione d'incapace - Deficienza psichica della persona - Natura oggettiva - Strumentalizzazione della vulnerabilità - Necessità della prova.

Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbene non ne sia necessaria l'immediata percepibilità da parte di chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono. Deve, inoltre, essere provata la strumentalizzazione della condizione di infermità o deficienza psichica da parte dell'imputato (Fattispecie in cui la Corte ha censurato le sentenze di merito per non aver accertato che le dazioni di denaro fatte dalla persona offesa all'imputato fossero frutto della strumentalizzazione della condizione di infermità o deficienza psichica della vittima).

Sentenza non disponibile in quanto in fase di valutazione oscuramento.

Sez. V sent. 11 marzo 2026 – 24 giugno 2026 n. 23403, Pres. Miccoli, Rel. Sessa.

Diffamazione – Diritto di critica di provvedimenti giudiziari – Riconoscimento e limiti.

Il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo, quel diritto, l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato

soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato.

Sez. V sent. 26 febbraio 2026 – 9 giugno 2026 n. 21176, Pres. Catena, Rel. Muscarella.

Diffamazione – Esimente del diritto di cronaca – Notizia proveniente da scritto anonimo – Esclusione.

La scriminante del diritto di cronaca, di cui all'art.51 c.p., non opera quando la notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi, non meritevole dell'interesse pubblico.

Sez. V sent. 6 maggio 2026 – 22 giugno 2026 n. 22966, Pres. Miccoli, Rel. Cavallone.

Furto – Circostanza aggravante della destrezza – Nozione.

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res; non è invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. Il dato decisivo, dunque, non è il mero allontanamento della persona offesa, né la sola rapidità dell'impossessamento, ma l'esistenza di un quid pluris nella condotta dell'agente, tale da superare la vigilanza del detentore mediante abilità, astuzia, avvedutezza o particolare modalità esecutiva.

Sez. V sent. 17 febbraio 2026 – 9 giugno 2026 n. 21213, Pres. Miccoli, Rel. Frau.

Furto – Modifiche introdotte al regime di procedibilità – Revoca della parte civile – Significato e rilevanza.

Nel caso di reati divenuti perseguibili a querela in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ove la manifestazione della volontà di querelare sia stata desunta dalla costituzione di parte civile, la revoca di quest'ultima, facendo venir meno l'unica espressione della volontà punitiva proveniente dalla persona offesa, integra una remissione di querela.

Sez. VI sent. 4 marzo 2026 – 18 giugno 2026 n. 22590, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.

Peculato – Art. 314 c.p. – Configurabilità - Presupposti.

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è necessario che il pubblico agente abbia la disponibilità diretta del denaro, con piena capacità di prelievo svincolata da controlli preventivi, laddove, invece, in presenza di controlli, effettivi o formali, la posizione giuridica del pubblico agente

non può essere assimilata a quella di un ordinatore di spesa, quanto, piuttosto, a quella di un creditore di una somma di cui, tuttavia, questi non ha la disponibilità né materiale e neppure giuridica.

Sez. VI sent. 25 giugno 2026 – 10 luglio 2026 n. 26029, Pres. De Amicis, Rel. Biondi.

Rapina – Aggravanti - Art. 628 c. 3 n. 1 c.p. – Applicazione – Computo aumento della pena.

In caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di rapina dall'art. 628, comma terzo, n. 1, c.p., il giudice deve considerarle unitariamente, procedendo ad un unico aumento della pena secondo il meccanismo di cui all'art. 63, comma quarto, c.p. e non a singoli aumenti per ciascuna delle circostanze concorrenti.

Sez. V sent. 13 maggio 2026 – 15 giugno 2026 n. 22056, Pres. Pistorelli, Rel. Frau.

Reati contro il patrimonio – Rapporto tra furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e truffa - Differenze.

In tema di rapporti tra truffa e furto, non privi di ambiguità applicative, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorché lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima.

Sez. VI sent. 9 giugno 2026 – 15 luglio 2026 n. 26585, Pres. De Amicis, Rel. Natale.

Resistenza a un pubblico ufficiale – Art. 337 c.p. – Interruzione di pubblico servizio - Art. 340 c.p. – Concorso di reati – Presupposti.

Per ritenere ipotizzabile il concorso di reati tra quello di resistenza a pubblico ufficiale e quello di interruzione di pubblico servizio è necessario un turbamento del regolare svolgimento anche solo di una parte di esso, a condizione che, per effetto delle condotte del soggetto agente, si sia reso necessario l'intervento di soggetti ulteriori rispetto a quelli nei confronti dei quali la resistenza risulta commessa.

C. Leggi speciali.

Sez. I, 18 giugno 2026 – 3 luglio 2026, n. 25437, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Armi – Porto abusivo di tirapugni (arma propria) – Disciplina applicabile – Art. 699 co. 2 c.p. – Abrogazione ex art. 4 d.l. n. 123/2023, conv. in l. n. 159/2023 – Art. 4 bis l. n. 110/1975 – Configurabilità del delitto – Conseguenze sulla sentenza di patteggiamento – Annullamento senza rinvio.

In tema di porto abusivo di armi, la condotta di chi porti fuori della propria abitazione un tirapugni — qualificabile come arma propria — è sussumibile nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 4-bis l. n. 110/1975, e non già nella contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge. L'art. 699, comma 2, c.p., che in precedenza presidiava la condotta con sanzione contravvenzionale, è stato infatti abrogato dall'art. 4 d.l. n. 123 del 2023, convertito in l. n. 159 del 2023, che ha contestualmente introdotto il citato art. 4 *bis*, il quale prevede la pena della reclusione per il porto abusivo di armi proprie.

Sez. IV, sentenza 14 maggio 2026 – 10 giugno 2026, n. 21481, Pres. Dovere – Rel. Serrao.

Circolazione stradale - Sospensione della patente di guida - Soggetto non conducente di un veicolo, dichiarato responsabile del delitto di omicidio stradale - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida trova applicazione anche nei confronti di chi, pur non risultando conducente di un veicolo, sia dichiarato responsabile del delitto di omicidio stradale, atteso che il disposto dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede l'applicazione della menzionata sanzione “qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone”. (Fattispecie relativa a cooperazione colposa nel delitto indicato, sostanziatasi nell'omesso spostamento, rimozione ovvero segnalazione, mediante dispositivi luminosi o mobili, di un autoarticolato in sosta a margine di una strada, implicante intralcio al transito veicolare).

Sez. IV, sentenza 10 giugno 2026 – 17 giugno 2026, n. 22453, Pres. Montagni – Rel. Vignale.

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Alcoltest - Regolare funzionamento dell'etilometro omologato e sottoposto a verifiche ex art. 379 reg. esec. cod. strada - Contestazioni circa la regolarità dell'omologazione per assunta inidoneità dei laboratori - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è consentito contestare il regolare funzionamento di un etilometro oggetto di regolare omologazione e sottoposto a periodiche verifiche, in conformità al disposto dell'art. 379 reg. esec. cod. strada, posto che, adducendo l'irregolarità della procedura di omologazione sul rilievo dell'asserita inidoneità dei laboratori deputati, si finirebbe per dubitare dell'idoneità delle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza individuate dal Ministero, dalla Direzione generale della MCTC, e, prima ancora, dal legislatore.

Sez. IV, sentenza 14 maggio 2026 – 10 giugno 2026, n. 21473, Pres. Dovere – Rel. Serrao.

Prevenzione infortuni sul lavoro - Lavoratore individuato, per specifica esperienza e conoscenza delle prassi aziendali, come garante di una specifica area di rischio - Evento lesivo derivato dall'omessa od inadeguata valutazione nel DVR del rischio concretizzatosi - Responsabilità del predetto nei confronti di colleghi o di terzi - Esclusione - Ragioni.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è esclusa la responsabilità del lavoratore nei confronti di colleghi o di terzi nel caso in cui, pur in presenza di un'area di rischio di cui il predetto è individuato garante per la maggiore esperienza o conoscenza delle prassi aziendali, l'evento lesivo è derivato dall'omessa od inadeguata valutazione, nel DVR, del rischio concretizzatosi, non potendosi pretendere dal lavoratore l'osservanza di regole non previamente individuate, formalizzate e portate a sua conoscenza mediante l'anzidetto documento ed oggetto di puntuale attività formativa.

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

[Sez. III sent. 24 giugno 2026 – 15 luglio 2026 n. 26435, Pres. Ramacci, Rel. Calabretta.](#)

Reati edilizi – Concessione della sospensione condizionale subordinata alla demolizione del manufatto abusivo – Obbligo di motivazione.

In tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, c.p., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.

[Sez. V sent. 23 aprile 2026 – 16 giugno 2026 n. 22240, Pres. Catena, Rel. Morosini.](#)

Reati fallimentari - Assunzione solo formale della carica gestoria – Accertamento dell'elemento psicologico.

Con riferimento ai reati fallimentari, l'assunzione solo formale della carica gestoria non consente l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili: qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere. Tuttavia, se non sussiste alcuna automatica esenzione di

responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. In tal caso, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.

Sez. V sent. 26 marzo 2026 – 14 luglio 2026 n. 26293, Pres. Miccoli, Rel. Cananzi.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – Responsabilità dei sindaci.

In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso

Sez. V sent. 20 marzo 2026 – 2 luglio 2026 n. 24773, Pres. Catena, Rel. Mele.

Reati fallimentari – Bancarotta semplice – Elemento soggettivo – Colpa grave – Accertamento.

Nel reato di bancarotta semplice la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione: in sostanza, la tardiva richiesta di fallimento integra un'omissione penalmente rilevante solo ove costituisca oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave.

Sez. V sent. 10 marzo 2026 – 15 giugno 2026 n. 21977, Pres. Catena, Rell. Masini - Cirillo.

Reati fallimentari – Responsabilità del sindaco – Elemento soggettivo - Accertamento.

In tema di reati fallimentari e con specifico riferimento all'elemento soggettivo del reato, il contributo concorsuale del sindaco nel fatto illecito dell'amministratore postula l'esistenza di elementi, dotati (quanto meno) del necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, in qualsiasi modo, del sindaco stesso all'attività dell'amministratore, in guisa da potersi affermare che il mancato adempimento, da parte sua, dei poteri-doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso a impedire le condotte distrattive degli amministratori, sia fuoriuscito dalla dimensione meramente colposa, per

assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale.

Sez. III sent. 19 maggio 2026 – 19 giugno 2026 n. 22750, Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.

Reati tributari — Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Sequestro preventivo a fini di confisca – Oggetto.

Il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Sez. III sent. 4 giugno 2026 – 26 giugno 2026 n. 23730, Pres. Di Stasi, Rel. Pazienza.

Reati tributari - Delitti di dichiarazione fraudolenta e di truffa aggravata – Rapporto di specialità.

E' configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.

Sez. VI, sent. 24 giugno 2026 – 8 luglio 2026 n. 25560, Pres. Di Stefano, Rel. Pacilli.

Stupefacenti - Associazione finalizzata traffico stupefacenti – Art. 74 Dpr. 309/90 – Partecipazione – Presupposti.

La partecipazione al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico presuppone la prova del pactum sceleris e, dunque, della messa a disposizione del soggetto rispetto al gruppo criminale, nonché di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo al perseguimento degli scopi illeciti della consorceria, con la coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione, contribuire al suo mantenimento e favorire la realizzazione del comune fine di profitto derivante dal commercio di droga.

In questa prospettiva si è affermato che non risulta sufficiente la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato o la collaborazione occasionale con costui, anche se di livello apicale, o la mera condivisione di intenti, essendo invece necessaria una volontaria e consapevole realizzazione di

concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

Sez. III sent. 3 marzo 2026 – 10 giugno 2026 n. 21301, Pres. Andreazza, Rel. Vergine.

Stupefacenti – Differenza concorso nella detenzione al fine di spaccio e connivenza non punibile.

In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto.

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 25 maggio 2026 – 2 luglio 2026 n. 24876, Pres. Catena, Rel. Cananzi.

Appello – Giudizio – Celebrazione in forma partecipata senza aver dato formale avviso della trasformazione del rito al difensore dell'imputato – Conseguenze – Nullità.

Nel caso in cui il decreto di citazione sia stato emesso ex art. 601, comma 3, c.p.p. per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, la celebrazione dell'udienza in «presenza» del solo pubblico ministero - senza notificazione del relativo avviso al difensore e all'imputato, quanto alla trasformazione del rito, ex art. 598-bis, comma 2, seconda parte, c.p.p. - integra una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179, comma 1, c.p.p.

Sez. III sent. 11 giugno 2026 – 22 giugno 2026 n. 23009, Pres. Ramacci, Rel. Scarcella.

Appello – Revoca della sospensione condizionale in assenza di impugnazione del PM – Esclusione.

In tema di giudizio di appello, viola il divieto di 'reformatio in peius' la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione del principio devolutivo e di quello del "favor rei".

Sez. III sent. 12 febbraio 2026 – 11 giugno 2026 n. 21598, Pres. Pezzullo, Rel. Romano.

Appello – Riforma sentenza assolutoria – Rinnovazione istruttoria – Modalità.

In tema di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale.

Sez. IV, sentenza 9 aprile 2026 – 24 giugno 2026, n. 23393, Pres. Dovere – Rel. Branda.

**Azione penale - Difetto di querela - Immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p..
- Possibilità, per il pubblico ministero, di modificare la contestazione nel corso del giudizio, in funzione del mutamento del regime di procedibilità del reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.**

In tema di condizioni di procedibilità, il difetto di querela comporta l'immediata declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., risultando preclusa al pubblico ministero la modifica, nel corso del giudizio, della contestazione “*ab origine*” elevata nei confronti dell'imputato, in funzione del mutamento del regime di procedibilità del reato. (Fattispecie relativa al delitto di lesioni stradali lievi, in cui il pubblico ministero, all'esito dell'esame della persona offesa e sulla scorta della documentazione prodotta, aveva proceduto alla contestazione del diverso e autonomo reato di cui all'art. 590-bis, co. secondo e sesto c.p., perseguibile di ufficio).

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

Sez. II sent. 20 marzo 2026 – 1° luglio 2026 n. 24245, Pres. Pellegrino, Rel. Florit.

Giudizio – Disciplina prevista per l'epoca pandemica – Omessa comunicazione del rinvio disposto di ufficio all'imputato privo di difensore di fiducia – Nullità assoluta.

Nell'ambito della disciplina processuale per l'epoca pandemica, in caso di rinvio fuori udienza, notificato o comunicato al solo difensore di ufficio, ma non all'imputato, non può riconoscersi alcun effetto sanante, nei termini dell'art. 182, comma 2, ultima parte, in relazione all'art. 180 c.p.p., all'omessa eccezione della parte.

[Sez. V sent. 11 marzo 2026 – 7 luglio 2026 n. 25393, Pres. Miccoli, Rel. Tudino.](#)

Giudizio – Prova – Rapporto tra perizia e valutazione giudiziale.

Nel sistema processuale, il principio del libero convincimento del giudice, scolpito nell'art. 192 c.p.p., non si traduce in un potere valutativo illimitato, ma in un criterio di giudizio razionale, fondato sulle regole della logica, della scienza e dell'esperienza. Nella delineata prospettiva, la perizia non è prova legale e non vincola il giudice; tuttavia, quando introduce nel processo un sapere specialistico reputato necessario ai fini della decisione, il suo eventuale superamento richiede una motivazione effettiva e non meramente assertiva. In particolare, più penetrante è e deve essere l'onere motivazionale quando il giudice intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio. In tal caso, egli deve illustrare in modo accurato le ragioni del dissenso, indicando gli elementi fattuali o metodologici che impongono di superare l'elaborato e dando conto della correttezza del proprio approccio al sapere tecnico-scientifico.

[Sez. IV, sentenza 16 ottobre 2026 – 8 giugno 2026, n. 21097, Pres. Dovere – Rel. Dawan.](#)

Giurisdizione - Delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Sodalizio organizzato all'estero ed operante sul territorio italiano - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste la giurisdizione italiana rispetto al delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nel caso in cui il sodalizio sia organizzato integralmente all'estero e perpetrati i reati-fine in ambito nazionale, trattandosi di reato transnazionale, produttivo dei suoi effetti in Italia.

[Sez. VI, sent. 17 giugno 2026 – 13 luglio 2026 n. 26214, Pres. Aprile, Rel. Amoroso.](#)

Giustizia riparativa – Art. 129 bis c.p.p. – Ordinanza rigetto richiesta – Impugnazione – Presupposti.

L'ordinanza di rigetto della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa può essere impugnata con il ricorso per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, a condizione che sia esplicitata la prospettazione dell'interesse all'impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all'istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l'impugnante dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, della partecipazione ad un programma sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura.

Sez. II sent. 14 maggio 2026 – 3 giugno 2026 n. 20423, Pres. Messina D'Agostini, Rel. Cersosimo.

Impugnazioni – Interesse ad impugnare – Nozione.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente la mera legittimazione astratta all'impugnazione, essendo altresì necessario che la parte sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. deve, in particolare, consistere nella prospettiva di conseguire, attraverso l'eliminazione del provvedimento censurato, un risultato pratico favorevole, idoneo a rimuovere il pregiudizio derivante dalla decisione impugnata; la nozione di interesse ad impugnare deve essere apprezzata in termini utilitaristici, sia con riferimento alla finalità negativa di eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dal provvedimento censurato sia con riguardo alla finalità positiva di conseguire un esito più favorevole, purché coerente con il sistema normativo. Ne consegue che non può ritenersi configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile allorché la censura sia unicamente finalizzata a conseguire una diversa ricostruzione argomentativa della decisione ovvero a sollecitare una verifica meramente teorica della correttezza della motivazione adottata dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia concreta utilità per il ricorrente.

Sez. IV, sentenza 10 marzo 2026 – 3 giugno 2026, n. 20150, Pres. Vignale – Rel. Ricci.

Impugnazioni - Spese - Assoluzione dell'imputato per la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. - Soccombenza giustificativa della compensazione tra le parti delle spese processuali - Esclusione - Ragioni.

In tema di spese processuali, non dà luogo a soccombenza, rilevante quale giusto motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti, l'assoluzione dell'imputato per la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., posto che la stessa non esclude la natura illecita del fatto e la conseguente insorgenza dell'obbligazione risarcitoria, nel caso in cui sia derivato un danno dalla condotta, azionabile innanzi al giudice civile.

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

Sez. VI, sent. 26 maggio 2026 – 30 giugno 2026 n. 24063, Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso.

Intercettazioni - Art. 266 c.p.p. – Configurabilità reato diverso – Effetti.

In tutti i casi in cui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l'utilizzo sia stata posta a base per l'applicazione di una misura cautelare sul presupposto della gravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che ne consentono l'utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmente quali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione dei

fatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essere eventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenza logica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso per Cassazione.

Sez. IV, sentenza 20 maggio 2026 – 10 giugno 2026, n. 21276, Pres. Vignale – Rel. Fallarino.

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo straniero non appartenente all'Unione europea - Diniego fondato sull'incertezza delle generalità del richiedente - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ammissione del richiedente straniero avente la nazionalità di uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere negata nel solo caso in cui sussistano fondate ragioni per dubitare della certezza della sua identità, non essendo sufficiente, a tal fine, che il rilascio del documento sia avvenuto in base a dati anagrafici riferiti dal predetto. (Fattispecie relativa a richiesta di ammissione avanzata mediante allegazione di permesso di soggiorno e di codice fiscale, emessi dallo Stato italiano sulla scorta dei dati forniti dal richiedente).

Sez. IV, sentenza 12 maggio 2026 – 4 giugno 2026, n. 20482, Pres. Bellini – Rel. Ricci.

Misure cautelari personali - Estinzione - Revoca - Adozione della misura in ragione del pericolo di inquinamento probatorio - Tempo trascorso dalla commissione del fatto - Irrilevanza - Condizioni.

In tema di misure cautelari personali, è legittimo il mantenimento del vincolo, anche ove sia trascorso un ampio lasso temporale dalla commissione del fatto, nel caso in cui questo sia stato applicato per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio, a fronte della commissione di comportamenti idonei a compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova.

Sentenza non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

Sez. II, sentenza 4 giugno 2026 – 24 giugno 2026, n. 23382, Pres. Ariolli, Rel. Sbrana.

Misure cautelari personali – Giudizio cautelare – Utilizzabilità di note di p.g. redatte dopo il termine delle indagini preliminari – Presupposti.

Le note di p.g. redatte dopo il termine delle indagini preliminari possono essere utilizzate per fondare la valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente se riepilogative di attività pregresse, svolte nei termini, e non se contenenti elementi investigativi nuovi. Il Giudice è chiamato a verificare e chiarire se la nota di p.g. rilevante nel caso di specie, in ragione della provenienza o della sua natura, sia o meno utilizzabile a fini cautelari, debitamente esplicitando il proprio ragionamento non essendo sufficiente una motivazione generica, asserviva o meramente apparente.

Sez. VI, sent. 1 aprile 2026 – 2 luglio 2026 n. 24730, Pres. Giordano, Rel. Riccio.

Misure cautelari – Provvedimento applicativo – Richiesta del P.M.

L'individuazione di esigenze cautelari nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella originaria domanda costituisce prerogativa del pubblico ministero, titolare esclusivo del potere di iniziativa sulla cautela, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p.

Sez. III sent. 10 marzo 2026 – 11 giugno 2026 n. 21537, Pres. Gentili, Rel. Badas.

Misure cautelari – Riesame – Omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza camerale – Conseguenze.

L'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c) c.p.p., che si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del Tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.

Sez. I, 18 giugno 2026 – 3 luglio 2026, n. 25437, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Patteggiamento – Ricorso per cassazione ex art. 448 co. 2 *bis* c.p.p. – Erronea qualificazione giuridica del fatto – Errore manifesto – Nozione – Sussunzione del fatto in una fattispecie contravvenzionale anziché delittuosa – Riconducibilità.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. *(Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che integra tale ipotesi — e rende pertanto ammissibile il ricorso — la sussunzione della condotta in una fattispecie contravvenzionale anziché nella più grave ipotesi delittuosa che il legislatore ha previsto per la medesima condotta, trattandosi di errore rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato).*

Sez. I, 18 giugno 2026 – 3 luglio 2026, n. 25433, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Pene sostitutive – Lavoro di pubblica utilità – Mancata esecuzione – Revoca ex art. 66 l. n. 689/1981 – Conversione in altra pena sostitutiva più grave – Detenzione domiciliare sostitutiva – Consenso dell'interessato – Necessità – Ratio – Udienza ex art. 666 c.p.p. quale sede per la rilevazione del consenso – Conversione nella pena detentiva originaria – Consenso – Esclusione.

In tema di pene sostitutive, qualora il giudice dell'esecuzione, revocato il lavoro di pubblica utilità per mancata esecuzione imputabile al condannato, intenda convertire la parte residua in altra pena sostitutiva più grave — quale la detenzione domiciliare sostitutiva —, è necessario il consenso dell'interessato, da esprimersi personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il consenso, richiesto in via generale dall'art. 58, comma 3, l. n. 689/1981 per l'applicazione di ogni pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria, si impone anche nella sede della conversione per revoca, poiché la nuova pena risponde alle medesime finalità di prevenzione speciale e risocializzazione proprie delle pene-programma, il cui raggiungimento è inscindibilmente connesso alla convinta adesione partecipativa del soggetto che vi è sottoposto (*La Corte ha precisato anche che l'udienza camerale partecipata prevista dall'art. 666 c.p.p. per il procedimento di revoca costituisce la sede processuale naturale per la rilevazione di tale consenso. Nessun consenso è invece richiesto ove la conversione operi in direzione della pena detentiva originariamente sostituita*).

Sez. IV, sentenza 18 giugno 2026 – 23 giugno 2026, n. 23130, Pres. Montagni – Rel. Mari.

Perito - Ricusazione - Nozione di interesse - Requisiti - Interesse non patrimoniale - Rilevanza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricusazione, la nozione di interesse di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), c.p.p., richiamato dall'art. 223, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alle cause di ricusazione del perito, è inclusiva dell'interesse non patrimoniale, purché specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del pubblico ufficiale. (*Fattispecie relativa a perito che, in epoca anteriore al conferimento dell'incarico, aveva frequentato un corso di specializzazione post-universitario, nel cui ambito il consulente di parte aveva svolto il ruolo di supervisore della produzione scientifica concernente il “master”*).

Sentenza non disponibile poiché in fase di oscuramento.

[Sez. I sent. 24 giugno 2026 – 2 luglio 2026 n. 24770, Pres. Rocchi, Rel. Natalini.](#)

Processo – Impugnazioni – Disposizioni generali – Aumento dei termini per il difensore dell'imputato giudicato in assenza – Inapplicabilità in caso di sentenza emessa alla presenza del difensore munito di procura speciale – Sussistenza.

La previsione di cui all'art. 585 co. 1 *bis* c.p.p., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall'effettiva richiesta del rito alternativo, dovendo l'imputato ritenersi in ogni caso presente in giudizio *ex art.* 420 co. 2 *ter* c.p.p. anche qualora la sentenza lo abbia indicato come assente.

[Sez. I sent. 26 giugno 2026 – 2 luglio 2026 n. 24781, Pres. De Marzo, Rel. Russo.](#)

Processo – Impugnazioni – Utilizzo di un mezzo di gravame diverso da quello prescritto dalla disciplina normativa – Verifiche del giudice circa l'impugnabilità e la *voluntas impugnationis* – Trasmissione al giudice competente.

Quando il magistrato di sorveglianza provvede sull'istanza *ex art.* 35 *ter* ord. pen. all'esito di udienza camerale partecipata — e non *de plano* — il provvedimento è soggetto a reclamo al Tribunale di sorveglianza, non a ricorso diretto per cassazione. Il ricorso per cassazione erroneamente proposto va, pertanto, riqualificato come reclamo ai sensi dell'art. 568 co. 5 c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice competente.

[Sez. I sent. 24 giugno 2026 – 2 luglio 2026 n. 24783, Pres. Rocchi, Rel. Natalini.](#)

Processo – Misure cautelari – Gravi indizi di colpevolezza – Insussistenza rilevabile in sede di legittimità – Forme.

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza *ex art.* 273 c.p.p. è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, pertanto, il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (*Il controllo della Corte, chiosano i giudici di legittimità, non può estendersi a quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di*

una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, senza contare che, nel caso specifico, i giudici del riesame hanno proceduto ad una corretta e puntuale valutazione degli indizi allo stato degli atti e hanno dato adeguatamente conto dell'idoneità delle attuali risultanze investigative a fornire riscontro alla prospettazione accusatoria. Di contro il ricorso non adduce, in proposito, elementi concreti che siano suscettibili di inficiare la ricostruzione coerentemente ricavabile dalle risultanze processuali disponibili, limitandosi a proporre censure meramente reiterative dei motivi di riesame, ovvero puramente confutative e rivalutative).

Sez. I, 26 giugno 2026 – 2 luglio 2026, n. 25081, Pres. De Marzo, Rel. Natalini.

Processo penale – Procedimento dinanzi al giudice di pace – Nullità della notifica dell'avviso di presentazione immediata ex art. 20 *bis* d.lgs. n. 274/2000 – Restituzione degli atti al pubblico ministero – Abnormità strutturale – Rinnovazione della citazione a cura del giudice – Sussistenza.

È abnorme, sotto il profilo strutturale, il provvedimento con cui il giudice di pace, dichiarata non rituale la notifica dell'avviso di presentazione immediata dell'imputato ex art. 20 *bis* d.lgs. n. 274 del 2000, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, anziché provvedere egli stesso — anche d'ufficio — alla rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 29 co. 3, d.lgs. n. 274 del 2000. (*Chiosa la Corte sostenendo che, detto provvedimento, determinando una indebita regressione del procedimento e ponendo il pubblico ministero nell'alternativa tra reiterare un atto dichiarato nullo o compierne uno non conforme a legge, si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale e impone l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al giudice di pace per l'ulteriore corso*).

Sez. IV, sentenza 17 aprile 2026 – 11 giugno 2026, n. 21495, Pres. Di Salvo – Rel. Bellini.

Prove non disciplinate dalla legge - Videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari - Utilizzabilità - Condizioni - Ragioni.

In tema di prove atipiche, l'utilizzabilità delle videoregistrazioni eseguite, su iniziativa della polizia giudiziaria, in fase di indagini preliminari è subordinata, per la loro natura di atti non ripetibili, all'acquisizione al fascicolo dibattimentale dei relativi supporti digitali e alla valutazione del loro contenuto nel contraddittorio tra le parti, a norma dell'art. 189 c.p.p.

Sez. VI, sent. 14 maggio 2026 – 15 luglio 2026 n. 26578, Pres. De Amicis, Rel. Di Geronimo.

Responsabile civile – Art. 83 c.p.p. - Legittimazione passiva - Reato commesso da un carabiniere - Individuazione - Parametro di riferimento - Attività nel cui esercizio è stato commesso il reato - Fattispecie.

Al fine di individuare la legittimazione passiva del responsabile civile per i danni da reato cagionati da un appartenente all'Arma dei Carabinieri, deve farsi riferimento all'ambito funzionale nel quale il predetto ha commesso il fatto e non al mero inquadramento organico nel Ministero della Difesa. Ne consegue che, se l'illecito è stato realizzato nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, la legittimazione passiva non si radica in capo al Ministero della Difesa, avendo l'agente commesso il fatto nell'esercizio di funzioni e poteri riconducibili all'attività giudiziaria, in rapporto di diretta ed esclusiva dipendenza con l'autorità inquirente. Deve, altresì, precisarsi che nel caso in esame la legittimazione passiva non ricade sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non trovando applicazione la disciplina speciale prevista per la responsabilità civile dei magistrati per i fatti non costituenti reato.

Sez. VI, sent. 25 giugno 2026 – 7 luglio 2026 n. 25416, Pres. De Amicis, Rel. Ianniciello.

Revisione – Art. 629 c.p.p. - Vaglio di ammissibilità – Criteri.

Il giudizio di revisione si caratterizza per la distinzione tra la fase rescindente e la fase rescissoria. La prima ha ad oggetto il vaglio di ammissibilità, funzionale alla verifica che l'istanza non sia stata proposta fuori dalle ipotesi previste dalla legge e/o senza l'osservanza delle forme prescritte ovvero non sia manifestamente infondata ex art. 634, comma 1, c.p.p. La seconda - solo eventuale - si instaura mediante la citazione del condannato e il Giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento

A fronte di tale struttura, nella fase rescindente, la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta va fatta apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum e la potenzialità delle prove (nuove) a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex artt. 529, 530 e 531 c.p.p. In altri termini, il compito affidato al Giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante

anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Rimane, dunque, del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.

Sez. V sent. 12 marzo 2026 – 24 giugno 2026 n. 23399, Pres. Pezzullo, Rel. Guardiano.

Sentenza – Omessa traduzione nei confronti di imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana – Nullità.

L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 c.p.p., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione.

Principio affermato da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye.

Sez. VI, sent. 2 luglio 2026 – 14 luglio 2026 n. 26268, Pres. Capozzi, Rel. Rosati.

Sequestro probatorio – Art. 253 c.p.p. – Telefono contenente dati informatici – Restituzione – Interesse impugnazione – Sussistenza.

Sussiste l'interesse a ricorrere in capo al proprietario di un telefono contenente dati informatici, di cui sia stato disposto il sequestro probatorio, anche nel caso in cui il bene gli sia stato già restituito previa estrazione della c.d. copia forense, essendo lo smartphone un dispositivo destinato, per sua natura, a raccogliere informazioni personali e riservate.

Sez. IV, sentenza 5 maggio 2026 – 17 giugno 2026, n. 22457, Pres. Montagni – Rel. Branda.

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Imputato di delitto di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 168-bis, c.p. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 - Presentazione dell'istanza in grado di appello, alla prima udienza utile successiva alla pronuncia - Possibilità - Sussistenza.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è consentito all'imputato del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168-bis, co.1 c.p. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025, formulare la relativa richiesta, per la prima volta in grado di appello, entro la prima udienza utile successiva alla pronunzia indicata.

Sez. V sent. 2 aprile 2026 – 22 giugno 2026 n. 22987, Pres. Miccoli, Rel. Cananzi.

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Revoca dell’ordinanza ammissiva – Obbligo di motivazione.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, spetta al giudice, che è titolare di uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, uno specifico onere di motivazione quanto alle ragioni dell’ordinanza di revoca, essendo la stessa ricorribile per cassazione per violazione di legge e, quindi, per il caso di motivazione apparente, ex art. 464-octies, comma 3, c.p.p.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, 26 giugno 2026 – 2 luglio 2026, n. 25083, Pres. De Marzo, Rel. Natalini.

Esecuzione – Continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. – Pluralità di reati già unificati in ciascuna sentenza di cognizione – Scorporo dei reati satellite – Individuazione del reato più grave – Rideterminazione degli aumenti – Obbligo di motivazione – Criteri.

In tema di continuazione riconosciuta in sede esecutiva, qualora il giudice dell'esecuzione sia chiamato a rideterminare la pena per reati giudicati con sentenze distinte, ciascuna delle quali già comprendente una pluralità di violazioni unificate ex art. 81 cpv. c.p. nel giudizio di cognizione, egli deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello più grave in concreto tra le pene inflitte per i singoli reati, e solo successivamente operare, sulla pena così determinata per il reato-base, autonomi aumenti per ciascun reato satellite — compresi quelli già riuniti in continuazione nel giudizio di cognizione — dando conto in motivazione dei singoli incrementi e rispettando il limite per cui gli aumenti non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile (*In ultima analisi, affermano i giudici di legittimità, non è consentito al giudice dell'esecuzione determinare la pena finale mediante mera sottrazione di frazioni di pena dal cumulo materiale, senza indicare analiticamente gli aumenti per i reati satellite*).

Sez. I, 26 giugno 2026 – 2 luglio 2026, n. 25079, Pres. De Marzo, Rel. Natalini.

Esecuzione – Continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. – Stato di tossicodipendenza – Idoneità a fondare l'unicità del disegno criminoso – Presunzione – Esclusione – Distanza cronologica ultraventennale tra i reati – Rilevanza quale indice negativo – Motivazione – Sindacato di legittimità – Limiti.

In tema di continuazione riconosciuta in sede esecutiva, lo stato di tossicodipendenza dell'istante — pur costituendo, ai sensi dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., elemento che il giudice è tenuto a valutare — non introduce una presunzione, neppure *iuris tantum*, di unicità del disegno criminoso, né consente di sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo «stile di vita» del soggetto tossicodipendente (*La Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è chiamato a un completo e rigoroso accertamento di tutti i concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, tra i quali la distanza cronologica tra i reati assume sicura rilevanza quale indice negativo: quanto più ampio è il lasso temporale — nella specie, ultraventennale — tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali. Il relativo apprezzamento, costituendo valutazione di merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamenti di fatto*).

Sez. I, 18 giugno 2026 – 3 luglio 2026, n. 25440, Pres. Santalucia, Rel. Terracina.

Esecuzione – Pene sostitutive – Lavoro di pubblica utilità – Liberazione anticipata – Competenza funzionale – Magistrato di sorveglianza – Sussistenza – Art. 69 *bis* ord. pen. – Portata generale – Conflitto negativo – Risoluzione.

In tema di liberazione anticipata, la competenza funzionale a provvedere sull'istanza del condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità spetta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 *bis* co. 4 ord. pen. Tale disposizione — che attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza l'adozione del provvedimento concessivo o di diniego del beneficio, con conseguente regime impugnatorio dinanzi al tribunale di sorveglianza — ha portata generale e non contiene alcuna distinzione inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità, con la conseguenza che il suo dato testuale inequivoco prevale su eventuali esigenze sistematiche che deporrebbero per l'accentramento della gestione della pena sostitutiva in capo al giudice che l'ha irrogata.

Sez. I, 24 giugno 2026 – 2 luglio 2026, n. 24769, Pres. Rocchi, Rel. Natalini.

Esecuzione – Revoca ex art. 669 c.p.p. di un capo della sentenza per violazione del *ne bis in idem* – Capo revocato costituente la pena-base per la continuazione già riconosciuta in cognizione – Rideterminazione della pena – Scorporo dei reati satellite – Individuazione del nuovo reato più grave – Raffronto tra le pene concretamente inflitte dalle sentenze di cognizione – Aumenti autonomi per ciascun reato satellite – Criteri.

In tema di esecuzione penale, qualora il giudice dell'esecuzione revochi *ex art. 669 c.p.p.*, per violazione del divieto del *ne bis in idem*, un capo di imputazione di una sentenza di condanna che in sede di cognizione costituiva la violazione più grave posta a base del calcolo degli aumenti per la continuazione — tanto interna quanto esterna —, nel rideterminare la pena egli deve, dapprima, incorporare tutti i reati già riuniti dal giudice della cognizione *ex art. 81 cpv. c.p.*, quindi, individuare il nuovo reato più grave mediante raffronto tra le pene concretamente inflitte dalle diverse sentenze di cognizione ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. — tenendo conto anche delle riduzioni per i riti premiali, — e, solo successivamente, operare, sulla pena così individuata, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, ivi compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (*In conclusione, risulta erranea l'individuazione della pena-base nella frazione di aumento per la continuazione stabilita in cognizione per un reato satellite, anziché nella pena effettivamente irrogata dalla sentenza che quel reato ha giudicato*).

Sez. I, 2 luglio 2026 – 7 luglio 2026, n. 25802, Pres. Centonze, Rel. Natalini.

Sorveglianza – Differimento facoltativo della pena – Detenzione domiciliare *ex art. 47 ter co. 1 ter ord. pen.* – Giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario – Sufficienza di relazioni sanitarie dettagliate e aggiornate – Necessità di perizia – Esclusione – Bilanciamento con le esigenze di sicurezza – Sindacato di legittimità – Limiti.

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 comma 1 n. 2 c.p. e di detenzione domiciliare *ex art. 47 ter comma 1 ter ord. pen.*, il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario non impone la nomina di un perito quando il giudice di merito fonda il proprio convincimento su relazioni sanitarie dettagliate e aggiornate, dalle quali emerga un quadro clinico stabile — ancorché connotato da patologie croniche che richiedano politerapia farmacologica e controlli seriati — e la concreta possibilità di fronteggiare adeguatamente le patologie in regime detentivo, anche attraverso il ricorso a strutture sanitarie esterne ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (*In tale valutazione, osserva la Corte, il giudice deve operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato a ricevere cure adeguate e le esigenze di sicurezza della collettività, e il relativo apprezzamento, costituendo giudizio di merito, resiste al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione esauriente, coerente e non manifestamente illogica, non essendo consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione dei presupposti della misura*).

[Sez. IV, sentenza 18 giugno 2026 – 23 giugno 2026, n. 23129, Pres. Montagni – Rel. Mari.](#)

Svolgimento di colloquio in condizioni di intimità - Sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024 - Matrimonio celebrato in carcere - Pregressa convivenza o precedente stabilità del legame - Necessità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, la richiesta di effettuare colloqui con la propria coniuge in condizioni di intimità, avanzata sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, a seguito di matrimonio celebrato all'interno del carcere, non può essere rigettata in ragione della mancanza di pregressa stabilità del vincolo affettivo o dell'assenza di precedente convivenza tra i coniugi, posto che il diritto all'affettività discende dalla stessa celebrazione del matrimonio, afferendo le menzionate condizioni ai soli rapporti “more uxorio”.

Sentenza non disponibile perché in fase di oscuramento.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

[Sez. III sent. 29 aprile 2026 – 6 luglio 2026 n. 25257, Pres. Aceto, Rel. Calabretta.](#)

Processo per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente – Ammissibilità della costituzione di parte civile – Esclusione.

Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore.

[Sez. VI, sent. 12 maggio 2026 – 17 giugno 2026 n. 22415, Pres. Di Stefano, Rel. Licci.](#)

Responsabilità persone giuridiche – Sequestro preventivo – Art. 53 D. L.vo 231/2001 – Applicazione – Presupposti.

La responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione. Principio valevole anche in sede cautelare,

Quanto poi al requisito del *periculum in mora*, in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, il sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato dei quali è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione del *periculum in mora*, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.